

N. Prot.

cl. LI.01.03.01/8.2 – PB.02/48.2

del 31/03/2014

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

**Spett.le Provincia di Livorno**  
Piazza del Municipio, 4  
57100 Livorno  
provincia.livorno@postacert.toscana.it  
Alla C.A.: Presidente della Provincia  
e Arch. Claudio Bini

**Oggetto: “Piano delle Attività Estrattive, di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP) della Provincia di Livorno”. Consultazioni del Rapporto Ambientale-Risposta alla richiesta di contributo della Provincia di Livorno del 27/01/2014, acquisita da ARPAT al prot. n. 5770 del 27/01/2014.**

La documentazione oggetto del presente parere è stata scaricata dal sito web della Provincia di Livorno all'indirizzo [www.provincia.livorno.it](http://www.provincia.livorno.it) - Aree di attività “Difesa del suolo e delle coste” – Difesa del suolo “PAERP” in data 28/01/2014.

Il presente contributo è stato elaborato in collaborazione tra il Dipartimento di Livorno e il Dipartimento Piombino Elba, con il supporto specialistico del Settore CRTQA e del Settore Agenti Fisici AVL. La proposta di Piano è già stata assoggettata alla fase preliminare di V.A.S.

#### **PRINCIPALE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Direttiva 2011/92/UE concernente la "Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati"

Direttiva 2001/42/CE concernente la "Valutazione degli effetti di piani e programmi"

L.R. 6/4/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"

L.R. 12/2/2010 n.10 e s.m.i. "Norme in materia di V.A.S., di V.I.A. e di V.I."

L.R. 3/1/2005 n.1 "Norme per il governo del territorio"

D.Lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"

L.R. 3/11/1998 n.78 e s.m.i. "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili"

DM 10/08/2012 n.161 "Disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti. Attuazione art.49 del D.L. 1/2012" (art.1 comma b)

L. 9/8/2013 n.98 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 21/6/2013 n.69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (art.41 bis)

#### **Rapporto del PAERP con altri pertinenti piani o programmi**

La Valutazione della coerenza del PAERP con gli altri piani e programmi, sviluppata nel Rapporto Ambientale (RA) è condotta con il Piano provinciale dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (PRB).

In merito al PAERP e al PRB si fa presente l'opportunità di valutare i seguenti collegamenti:



- disponibilità della risorsa di argille e fabbisogno provinciale nelle destinazioni d'uso come impermeabilizzazioni di suoli contaminati o fondi e pareti di nuove discariche;
- impiego nel ripristino di cave di compost di qualità, così come definito all'art. 183 punto ee del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in alternativa al rifiuto biostabilizzato (FOS-FORSU) così come definito all'art. 183 punto dd del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- conseguimento entro il 2020 dell'obiettivo di recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, ai sensi della Direttiva europea n. 98/2008 e del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed immissione nel mercato degli aggregati riciclati, nel rispetto dei requisiti tecnici prestazionali e delle caratteristiche ambientali e sanitarie ai sensi del Regolamento CE 305/2011.

## **1. ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il P.A.E.R.P., come definito dall'art 7 della LR 78/98, "è l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori concernenti rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili (Settore I) ed i materiali ornamentali (Settore II)", in attuazione al PRAER, (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili), approvato con DCR n. 27 del 27/02/2007, pubblicata sul BURT n. 13 del 28/03/2007.

Il PAERP è inoltre elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di cui art. 9 - L.R. 78/98 e alla LR n.1 del 3.01.2005 'Norme per il governo del territorio".

Gli obiettivi del PAERP, così come espressi nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) di Piano sono i seguenti:

- 1) aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo;
- 2) dimensionamento dei futuri volumi di estrazione tenendo conto della sostenibilità ambientale/occupazionale e della necessità di soddisfare i fabbisogni dalla disponibilità di risorsa individuata a livello provinciale (il proponente dichiara che obiettivo del Paerp è ricercare, nel limite del possibile, un'autosufficienza a livello provinciale);
- 3) incentivo al recupero/ripristino delle cave abbandonate nell'ambito delle procedure previste dalla LR 78/1998, inclusa la messa in sicurezza.

Il PAERP individua le prescrizioni localizzative delle aree estrattive, all'interno di queste il Comune autorizza l'attivazione di nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti ai sensi della LR 78/98 e della DGR n.138/2002.

Il riferimento temporale del dimensionamento del P.A.E.R.P è stimato fino al 31/12/2022. I trend annui di produzione per singola categoria di prodotto costituiscono il limite massimo annuo, con discostamento ammissibile del 10% per la produzione dei materiali del Settore 1 e del 20% per i materiali del Settore 2.

Il PAERP prevede indirizzi per la pianificazione comunale riferiti ai seguenti aspetti: il coordinamento delle attività estrattive nei bacini di cava contermini, l'individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici, il recupero ambientale di cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi siano garanzie e/o impegni per la risistemazione; sistemi di coltivazione e di risistemazione ambientale; ulteriori indirizzi e prescrizioni per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi.

Il proponente dichiara che, nell'ambito delle attività estrattive la Provincia di Livorno non ha un ruolo centrale ad esclusione di due settori:

- a) materiali estrattivi per la produzione di laterizi (argille fluviali e mio-plioceniche)
- b) materiali litoidi (calcari) per la produzione di acciaio presso il polo siderurgico di Piombino e di materiali inerti per opere pubbliche (strade, porti, difese costiere ecc.).

In questo contesto il Piano provinciale si è mosso proponendo:

- a) una nuova area per l'estrazione di materiali argillosi di qualità (argille mioceniche) che potrà permettere un continuo della produzione per almeno 10/15 anni, pur in un contesto ambientale che nel tempo si è andato a qualificare (Il Gozzone nel Comune di Rosignano).
- b) il mantenimento delle scelte di utilizzo delle zone estrattive dell'area campigliese ipotizzando un loro sviluppo a livello regionale compatibile con le modifiche ambientali della zona già gravata da forti modifiche territoriali.

Nel complesso le risorse (che per il PRAER rappresentano la distribuzione oggettiva dei materiali lapidei di interesse estrattivo) sono le seguenti:

- Il Crocione – serpentinite (Comune di Livorno)
- Aiaccio – argilla (Comune di Collesalvetti)
- Poggio dei Pini - sabbia e argilla (Comune di Collesalvetti)
- Staggiano – argilla (Comune di Collesalvetti)
- Gabbro – argilla (Comune di Rosignano M.mo)
- Gozzone – argilla (Comune di Rosignano M.mo)
- Magona Est - sabbia e ghiaia (Comune di Cecina)
- Sughereto – argilla (Comune di Bibbona)
- Faltona – alabastro (Comune di Bibbona)
- Campo alla Pezzuga - sabbia e ghiaia (Comune di Bibbona)
- Valle delle Dispense – marmo (Comune di Castagneto C.cci)
- Il Romitorino – marmo (Comune di Castagneto C.cci)
- San Carlo – calcare (Comune di San Vincenzo)
- Monte Calvi – calcare (Comune di Campiglia M.ma)
- Monte Valerio – calcare (Comune di Campiglia M.ma)
- Monte Peloso 2 – marmo (Comune di Suvereto)
- Monte Peloso – marmo (Comune di Suvereto)
- Metocca – marmo (Comune di Suvereto)
- Gneccarina – granodiorite (Comune di Marciana)
- Valle – granodiorite (Comune di Marciana)
- Beneforti – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Pozzondoli – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Lo Svizzero – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Le Lecce – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Crestinone – calcare (Comune di Portoferraio)
- Colle Reciso – calcare (Comune di Portoferraio)
- Colle Reciso Sud – calcare (Comune di Capoliveri)

I giacimenti, individuati sulla base delle aree di risorsa, depurate dai vincoli ostativi accertati sul territorio, e le prescrizioni localizzative del PAERP sono di seguito elencati:

- Il Crocione – serpentinite (Comune di Livorno)
- **Poggio dei Pini** - sabbia e argilla (Comune di Collesalvetti)
- **Staggiano** – argilla (Comune di Collesalvetti)
- **Gabbro** – argilla (Comune di Rosignano M.mo)
- Gozzone – argilla (Comune di Rosignano M.mo)
- Faltona – alabastro (Comune di Bibbona)
- Campo alla Pezzuga - sabbia e ghiaia (Comune di Bibbona)
- Valle delle Dispense – marmo (Comune di Castagneto C.cci)
- Il Romitorino – marmo (Comune di Castagneto C.cci)
- **San Carlo** – calcare (Comune di San Vincenzo)
- **Monte Calvi** – calcare (Comune di Campiglia M.ma)
- **Monte Valerio** – calcare (Comune di Campiglia M.ma)

- **Monte Peloso 2** – marmo (Comune di Suvereto)
- **Monte Peloso** – marmo (Comune di Suvereto)
- Metocca – marmo (Comune di Suvereto)
- **Beneforti** – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- **Pozzondoli** – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Lo Svizzero – granodiorite (Comune di Campo nell'Elba)
- Crestinone – calcare (Comune di Portoferraio)
- **Colle Reciso** – calcare (Comune di Portoferraio)

Delle suddette prescrizioni localizzative Poggio ai Pini, Staggiano, Gabbro, San Carlo, M. Calvi, M. Valerio, M. Peloso, M. Peloso 2, Beneforti, Pozzondoli e Colle Reciso sono cave attive; il Crocione, Faltona, Campo alla Pezzuga, Valle delle Dispense, Il Romitorino, Metocca, Lo Svizzero e Crestinone sono aree già oggetto di escavazione in passato; mentre Gozzone non è mai stata interessata da attività estrattiva. L'area Magona est non è stata inserita nelle prescrizioni localizzative su richiesta del Comune di Cecina.

## 2. QUADRO CONOSCITIVO

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo si osserva quanto segue:

1. Il sistema di approvvigionamento idropotabile della Val di Cornia ha subito un recente cambiamento strutturale nella rete di distribuzione dell'impianto ad anello e nel sistema di trattamento, per la necessità di rendere conformi le acque di condotta (abbattimento dei parametri Boro e Arsenico).
2. Per la matrice acque sotterranee il RA fa riferimento a dati ARPAT di monitoraggio e classificazione delle acque sotterranee fino al 2008. Si fa presente che sono disponibili sul sito dell'Agenzia dati aggiornati al 2012.
3. Si evidenzia che nel Piano le informazioni relative alle cave dismesse e abbandonate risultano di difficile lettura, poiché nella "Carta delle cave dismesse e abbandonate" le cave sono indicate con un numero e **non è possibile risalire al nome della cava** o ad una più precisa ubicazione. Nelle Norme Tecniche del Piano vengono inoltre genericamente identificate, "per un loro recupero ambientale di carattere generale o parziale", le cave dismesse "con elementi più o meno marcati di degrado ambientale, per le quali non vi sia "garanzia per il relativo recupero ambientale".

Si ritiene necessario che il quadro conoscitivo relativo alle cave dismesse e abbandonate sia integrato con le informazioni di maggiore dettaglio sul loro stato di degrado e sulla priorità di intervento o sullo stadio di avanzamento delle attività di recupero, ripristino o riuso.

Tale integrazione del Piano è funzionale alla pianificazione comunale, nel rispetto degli indirizzi programmatici indicati dalla Provincia, per la individuazione della destinazione urbanistica dell'area, la definizione di massima degli interventi necessari e la valutazione sintetica della loro fattibilità.

D'altronde nel documento preliminare del PAERP era previsto tra gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi il "**censimento delle cave dismesse per le quali non vi è impegno alla risistemazione e la valutazione della necessità di interventi per la loro risistemazione, in termini di recupero e riduzione dei rischi, da segnalare ai relativi Comuni, con una schedatura almeno delle cave in degrado**" cosa che **non risulta essere stata eseguita**;

4. Nel rapporto ambientale, viene indicato come un obiettivo del PAERP l' "**aumento del riutilizzo del materiale inerte derivante dal riciclo**", da realizzare anche attraverso la definizione di un "**dettagliato quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi**". Gli indicatori proposti per tale obiettivo sono la **quantità di materiale riutilizzato per tipologia di riutilizzo e il rapporto tra materiale escavato e materiale riutilizzato**. La proposta di piano nella fase preliminare conteneva uno "**schedario degli impianti di stoccaggio e riciclaggio**"

relativo a ottobre 2011 (allegato B4). Nella documentazione dell'attuale fase di consultazione tale quadro conoscitivo non è stato né predisposto, nè aggiornato.

Dal momento che nel frattempo le attività di recupero di aggregati riciclati elencate nello schedario B4 hanno subito notevoli variazioni (le autorizzazioni di alcuni impianti sono scadute, alcune cave hanno attivato impianti propri di trattamento etc.), si ritiene necessario integrare la documentazione con un quadro conoscitivo dettagliato e aggiornato, che riporti anche i dati di smaltimento in discarica dei rifiuti da costruzione e demolizione, ricavati dal catasto dei rifiuti.

5. Sulle base delle conoscenze acquisite da ARPAT nell'attività di competenza si evidenziano alcune difformità a quanto riportato nel Piano:
  - La cava denominata **Cà lo Spelli**, nel Comune di Collesalveti (probabilmente quella indicata dal numero 163 nella "Carta delle cave dismesse e abbandonate" Tav. C 11) ci risulta attiva: "Progetto di ripristino ambientale e funzionale della cava dimessa Cà Lo Spelli, nel Comune di Collesalveti, con contestuale escavazione del 30% del volume pregresso" autorizzato con Atto del Comune di Collesalveti prot. n. 3175 del 07/03/2013.
  - i dati di produzione indicati per la ditta Abate (Tabella 12 – Produzione decennale per tipo di materiale" riportata nella Relazione Generale tra pag 25 e pag 26) per sabbia e argilla (cava Poggio ai Pini) non tornano con i dati di produzione riscontrati durante le ispezioni ambientali e dichiarati negli stati di avanzamento dei lavori. Nel dettaglio, per ogni anno di produzione (dal 2007 al 2010 i dati della Tab. 2 risultano sottostimati (per il totale sabbia + argilla) di un quantitativo variabile tra 22.000 e 145.000 mc.
  - la Cava **Beneforti** (Comune di Campo nell'Elba) è in attesa di rinnovo dell'Autorizzazione, scaduta al 15/11/2013.
  - la Cava **Pozzondoli** (Soc.COOP. F.lli Corridoni - Comune di Campo nell'Elba) è stata recentemente autorizzata con Delibera di Giunta Comunale n°32 del 28/8/2013 ed è pertanto attiva.
  - la Cava di **Monte Peloso** – (ICA srl - Comune di Suvereto) è stata recentemente esclusa dalla procedura di VIA con Delibera di Giunta Comunale n.90 del 23/12/2013 ed è in corso il rinnovo dell'autorizzazione comunale, già prorogata al 18 febbraio 2015.
  - la Cava di **Monte Peloso 2** (Graniti S.Rocco S.R.L., ex Marmi e Pietre – Comune di Suvereto) è stata recentemente esclusa dalla procedura di VIA con Delibera di Giunta Comunale n.89 del 23/12/2013 ed è in corso il rinnovo dell'autorizzazione comunale, già prorogata al 19 giugno 2014.
6. si evidenzia che non risulta presente nella documentazione di Piano la verifica di incidenza ai sensi della normativa vigente in materia e che alcune prescrizioni localizzative ricadono in aree protette (ad es. Il Crocione, Il Romitorino).
7. Si fa presente che la zonizzazione del territorio regionale riportata nel PRRM 2008-2010 non è più di riferimento; la nuova zonizzazione del territorio regionale è stata presentata nella DGRT 1025/2010. Il territorio regionale è stato suddiviso in zone e agglomerati secondo l'art. 3 del D.Lgs. 155/2010 nel rispetto dei criteri di cui all'appendice I dello stesso decreto.

E' opportuno che nelle valutazioni dei livelli di qualità dell'aria vengano inseriti anche i dati relativi agli anni 2011-2013 seppure inerenti le sole stazioni di rete regionale e che nell'analisi dei dati di emissione venga esplicitato il contributo sul territorio provinciale delle attività inerenti la gestione delle cave. E' necessario che, nel paragrafo dedicato alla caratterizzazione della qualità dell'ambiente, relativamente alla matrice Aria, venga presentato il quadro dei livelli emissivi associati alle attività di gestione delle cave, antecedente all'applicazione del presente PAERP, così da potere valutare gli effetti in termini di variazione delle emissioni indotte dall'applicazione del PAERP proposto con la presente VAS.

Non sono presenti valutazioni inerenti le emissioni da traffico indotto (emissioni dei veicoli utilizzati per il trasporto dei materiali, polveri da risollevarmento per passaggio mezzi, etc.), in particolare relativamente alle aree limitrofe ai centri abitati interessate da tale traffico. Si fa presente che, in generale, le emissioni di PM10 derivanti da tali attività possono arrivare a rappresentare anche il 20% delle emissioni di polveri inerenti le attività di gestione di una cava. Si ritiene che sia necessario presentare un'analisi completa delle emissioni relative alle attività estrattive anche in considerazione del fatto che alcune cave sono poste in zone che presentano livelli medi di diffusività atmosferica (la maggior parte delle prescrizioni localizzative individuate nell'Area centro – settentrionale) e tra queste, alcune sono limitrofe a centri abitati (localizzazioni 3-4 e 2).

### 3. PRESCRIZIONI LOCALIZZATIVE

In merito alle prescrizioni localizzative si evidenzia che il Piano nella maggior parte dei casi prevede l'escavazione di cave già in attività mentre in alcuni casi prevede la riattivazione di cave dismesse. La prescrizione localizzativa Gozzone è l'unica che prevede l'apertura di un'area estrattiva in una zona attualmente priva di escavazioni, su richiesta della Società Donati Laterizi Srl (come riportato sulla scheda identificativa in cui si legge: *"Interesse manifestato dalla Donati in alternativa alle cave in dismissione"*). Nella scheda identificativa della cava di Staggiano, sempre della Donati Laterizi, è riportato che le riserve sono ingenti e che *"l'esercente ha espresso volontà di abbandonare l'attività per la presenza di vincoli condizionanti"*, anche nella scheda identificativa della cava Gabbro le riserve sono indicate come ingenti ed è riportato che *"l'esercente ha deciso di abbandonare l'attività estrattiva per riscontro frequente di materiali gessosi indesiderati nella formazione argillosa"*.

L'area Gozzone è indicata come risorsa nel PRAER ma non come giacimento.

Considerato quanto sopra riportato si ritiene che, prima di prevedere l'apertura di un'attività estrattiva totalmente nuova, in un'area priva di escavazioni, debba essere valutata nel dettaglio la possibilità di reperire il materiale necessario con l'ampliamento dell'attività nelle cave esistenti (per le quali si indicano riserve ingenti) così come riportato anche nella Relazione generale al punto 4 della pag 24 b, *"approfondendo la possibilità di escavazioni di argille ... omissis... in aree esistenti e già interessate da attività estrattiva al fine di valutare i tempi di attivazione di nuovi territori che pur rimanendo presenti nella pianificazione troverebbero la loro attuazione solo successivamente alle fasi di approfondimento per le aree già interessate da vigenti piani estrattivi"*.

In merito alla prescrizione localizzativa Il Crocione, nel Comune di Livorno, per l'escavazione di serpentinite, si evidenzia che nella scheda dei vincoli l'area ricade in ANPIL, Parchi Provinciali, Aree boscate, vincolo idrogeologico. Considerato che *il materiale oggetto di escavazione contiene amianto* e che si dovrà tenere conto di quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e dal DM 14/05/1996 dovranno essere realizzate opere per impedire la dispersione degli inquinanti a seguito della loro liberazione dalla condizione naturale, attivando anche apposite forme di controllo e di monitoraggio ambientale. Considerato infine che il materiale scavato non costituisce un inerte di pregio e potrà essere sostituito in molti casi da materiali inerti provenienti dal riciclo, si propone di eliminare Il Crocione dalle prescrizioni localizzative.

Nel report finale del 30 settembre 2011 relativo alle "Attività di ARPAT nelle fasi autorizzative e di controllo delle attività estrattive in rocce ofiolitiche" risulta quanto segue:

*"Sui rilievi livornesi sono presenti varie cave di cui al momento nessuna attiva. Sui versanti del Poggio Corbolone sono presenti una cava ripristinata con riporti di terre e rocce e una vecchia cava denominata cava di Talco. Una terza cava (cava Poggetti) in Comune di Rosignano risulta ormai rinaturalizzata. Solo l'area della vecchia cava di talco rientra nelle delimitazioni del PRAER. Da verificare la congruità con il PAERP che è ancora nelle fasi preliminari di realizzazione. All'isola d'Elba sono presenti alcune grandi cave attive di cui nessuna su rocce ofioliti. In zona San Giovanni una vecchia cava gradinata parzialmente rinaturalizzata con un piccolo invaso sul fondo è impostata in parte su rocce ofiolitiche e in parte carbonatiche. Una grande cava attiva adiacente sembrerebbe invece quasi interamente impostata in rocce non ofiolitiche. Entrambe le aree rientrano nelle delimitazioni del PRAER e sono quindi potenzialmente riattivabili"*.

Nella Relazione della Proposta di Piano viene riportato che gli inerti provenienti dalle cave di Calcere massiccio possono essere surrogati, a seconda degli impieghi, con altri materiali come ad esempio i Flysch calcarei e il Complesso delle "Rocce verdi" ofiolitiche. Tale indirizzo progettuale presenta le seguenti finalità:

- disincentivare l'utilizzo di materiali di buona qualità per usi poco appropriati,
- salvaguardare una risorsa di pregio
- poter accedere a risorse con più ampia e generalizzata presenza areale, con riduzione anche delle percorrenze dei trasporti.

Si rileva tuttavia che per quanto riguarda l'impiego delle "Rocce verdi" ofiolitiche non siano state tenute in debito conto nel Piano le criticità ambientali e sanitarie legate al contenuto di amianto.

#### 4. OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO

1. I residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre etc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose sono elencati tra i materiali da scavo di cui al punto b del comma 1 dell'art. 1 del D.M. Ambiente 10 agosto 2012 n° 161 e rientrano nel campo di applicazione dell'art. 41 bis della Legge 9 agosto 2013, n°98.  
Si ritiene utile che il Piano preveda forme di incentivazione per il riutilizzo dei materiali da scavo così come definiti nel punto b dell'art. 1 del D.M. n°161/2012, (terre e rocce da scavo, residui di lavorazione di materiali lapidei) tenuto conto che, tra i requisiti fondamentali per essere sottoprodotti, il quadro normativo di settore richiede la certezza della destinazione all'utilizzo e la conformità ai limiti tabellari normativi, secondo la destinazione d'uso urbanistica del sito (Tab 1 Colonna A e B D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Il Piano potrebbe fornire indirizzi per il ripristino delle aree estrattive mediante l'utilizzo di tali materiali di scavo, demandando ed individuando nei Comuni l'ente di riferimento per far incontrare domanda e offerta.
2. Analogamente devono essere individuate specifiche azioni che incentivino il recupero, il ripristino e la messa in sicurezza delle cave (obiettivo del Piano), partendo, come detto in precedenza, dall'individuazione delle priorità.
3. Si ritiene importante che il Piano, con la finalità di fornire indirizzi per omogeneizzare le azioni dei Comuni in merito ai ripristini ambientali delle cave che comportino il conferimento di materiali di scavo ai sensi della normativa vigente, indichi a quali colonne (A o B) tab. 1 - allegato 5 – Titolo V – parte IV – Dlgs 152/2006 e s.m.i. si debba fare riferimento, per quelle destinazioni d'uso non immediatamente riconducibili a quelle previste dalla normativa. Si evidenzia infatti che nel territorio provinciale sono presenti aree estrattive ripristinate od in ripristino mediante conferimento di materiali di scavo rispondenti ai requisiti della colonna B. Si ritiene inoltre utile che in sede di autorizzazione comunale per i ripristini mediante conferimento di materiali di scavo e/o aggregati riciclati sia richiesto un programma annuale preventivo dell'attività, anche al fine della programmazione dei controlli ARPAT.
4. Secondo la normativa vigente il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione (art. 10 comma 3 del D.Lgs. 117/2008) è sottoposto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2003, quindi alla trasformazione della cava in discarica. Accade frequentemente che le aree di cava, esaurita la fase di coltivazione, essendo state aree produttive, dotate di viabilità a servizio e necessitando di un ripristino, vengano interessate da progetti di "riempimento" di vario genere fino alla trasformazione in discarica con tutte le criticità che ne conseguono, essendo spesso l'area non vocata a tale trasformazione (aree in quota, vincolo idrogeologico, viabilità di accesso stretta e tortuosa, presenza di boschi e comunque di aree di valore ambientale ancorché non ricadenti in aree protette). Sarebbe utile che nel Piano ci fossero specifiche indicazioni su questa tematica, individuando criteri che, in certi casi, escludano la possibilità di questa trasformazione basandosi ad esempio sulla formazione geologica affiorante, sulle condizioni di vulnerabilità della falda e di pericolosità indicate nei Piani Strutturali.

## 5. EFFETTI AMBIENTALI DEL PIANO, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Relativamente agli effetti del Piano il proponente individua i possibili effetti che le attività estrattive possono avere sulle varie matrici ambientali ed indica le misure di mitigazione da adottare nella fase di progettazione dell'escavazione.

Nel dettaglio per quanto riguarda la matrice acqua il proponente dichiara che i potenziali impatti sono legati sia alle attività di coltivazione sia a quelle di ripristino.

Tra le misure di mitigazione e compensazione sono riportate indicazioni relative ai progetti di coltivazione:

- realizzazione di un sistema di drenaggio per l'intera area di cava;
- per il trattamento delle acque dilavanti e di processo si dovrà limitare la realizzazione di bacini di decantazione; le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente, analizzate ed eventualmente trattate prima dello scarico o, in alternativa, dovranno essere raccolte in vasche stagne e gestite come rifiuti;
- è fatto divieto di modificare la geometria di spessori di depositi inerti naturali che ospitano una falda acquifera rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore di massima escursione freatica;
- al fine di assicurare il massimo risparmio idrico in relazione al lavaggio ed alla lavorazione degli inerti, sono da preferire gli impianti dotati di ciclo chiuso delle acque di lavorazione, in modo da ridurre sia i prelievi che gli scarichi;
- al punto 6 dell'Art. 7 delle Norme Tecniche è previsto che dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti; il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi della DPGR 08/09/2008, n. 46/R che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee;
- al punto 8 dell'Art. 8 delle Norme Tecniche è previsto che "l'ingresso in cava delle acque superficiali venga evitato con la costruzione di un'adeguata rete di scolo ... qualora la morfologia dei luoghi non consentisse di evitare detto ingresso di acque, la rete interna dovrà essere dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento";
- al punto 9 dell'Art. 8 delle Norme Tecniche è previsto che le acque piovane ricadenti nell'area di cava vengano smaltite tramite una adeguata rete di canali di drenaggio, le cui caratteristiche devono risultare nel progetto di coltivazione;
- al punto 17 dell'Art. 8 delle Norme Tecniche è previsto che "Nelle nuove cave e nell'ampliamento di cave esistenti si devono costruire almeno due pozzi piezometrici per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso. I pozzi devono raggiungere una profondità di 5 metri al di sotto del livello minimo della falda... I pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque. La frequenza dei campionamenti periodici e delle relative analisi, almeno semestrale, verrà stabilita volta per volta dal Comune";
- Al punto 15) dell'art. 15 delle NT è previsto che "La quota del livello piezometrico verrà registrata prima dell'approvazione del progetto di coltivazione e dovrà essere costantemente monitorata dai Comuni";
- Al punto 12 dell'Art. 15 delle NT "per le attività estrattive localizzate all'interno delle aree sensibili è previsto che c) .... gli eventuali scarichi idrici prodotti dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguimento di elevati standard di qualità. I sistemi di trattamento da preferire in questi casi sono quelli per fitodepurazione mentre la subirrigazione è ammessa unicamente per gli scarichi domestici e solo previa dimostrazione della capacità di depurazione del terreno prima che il refluo possa giungere ad interessare la falda acquifera sottesa";
- Al punto 4 dell'Art. 6 delle NT è previsto che nelle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere adottati accorgimenti particolari che prevedano l'impermeabilizzazione delle aree di deposito dei materiali da sottoporre a recupero e un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli anche in ottemperanza al Regolamento, approvato con DPRG n.46/R del 8.09.2008, di attuazione della LR 20/2006.

Si osserva che il Regolamento regionale DPRG n.46/R del 8.09.2008 e s.m.i., di attuazione della LR 20/2006, è esplicitamente citato solo in relazione alla redazione del “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti” (punto 6, art. 7 delle NT) e in relazione alle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi (punto 4 dell'Art. 6 delle NT). Si ritiene che l'art. 40 “Disposizioni sulle cave” di detto regolamento debba essere integralmente inserito fra le Norme Tecniche di riferimento.

Al fine di limitare il rischio di rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere si ritiene che la manutenzione dei mezzi meccanici ed il loro rifornimento di carburanti e lubrificanti debbano avvenire su aree impermeabilizzate, attrezzate con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali e delle acque di prima pioggia). I depositi di rifiuti pericolosi (es. olii esausti, batterie esaurite, etc.) devono essere posti in bacini di contenimento di volume almeno pari alla capacità massima del serbatoio e privi di scarico.

L'intervento di mitigazione delle polveri diffuse mediante l'utilizzo del cloruro di calcio, indicato a pag. 12 e 16 delle NTA, può comportare un impatto negativo sulle acque sotterranee e superficiali, ed è quindi preferibile che venga sostituito con azioni alternative ambientalmente più compatibili.

Per quanto riguarda il **suolo** l'attività estrattiva determina i seguenti impatti:

- ➔ consumo di suolo, in quanto il materiale estratto è una risorsa non rinnovabile
- ➔ alterazione delle caratteristiche qualitative, a causa di inquinamento prodotto durante le lavorazioni
- ➔ trasformazione del paesaggio
- ➔ potenziale riduzione della superficie destinata a vegetazione, quella in grado di contrastare i cambiamenti climatici con l'assorbimento di CO<sub>2</sub>.

Tre le misure di mitigazione e compensazione, il Piano prevede:

- che il progetto di coltivazione debba mantenere i principali assi di drenaggio intercettati dalla coltivazione;
- i piani di coltivazione dovranno essere impostati in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua nelle aree di cava;
- al fine di mitigare gli impatti visivi, il piano di coltivazione di ogni singola cava dovrà essere articolato per quanto possibile in modo da assicurare la contestualità tra coltivazione e recupero ambientale;
- L'Art. 7 delle Norme Tecniche riporta prescrizioni generali relative alla coltivazione e al successivo recupero/ripristino ambientale delle aree estrattive:

- Al punto 2) è riportato: “In ogni caso non sono attuabili progetti di coltivazione che prevedono l'esecuzione degli interventi di recupero morfologico e vegetazionale solo al termine del completo sfruttamento della cava.

- Al punto 10) è riportato che gli interventi di recupero ambientale e di definitiva messa in sicurezza dei siti estrattivi devono essere previsti nel progetto, secondo cronoprogrammi che dovranno indicare, con cadenza al massimo biennale la successione degli interventi di risistemazione dei lotti via via coltivati, contemporaneamente all'escavazione di nuovi lotti previsti nel progetto.

- Al punto 14) è riportato che la variante urbanistica di adeguamento al PAERP dovrà prevedere, compatibilmente con le caratteristiche dell'area, la possibilità che al termine della coltivazione e successivo recupero ambientale, l'area possa essere impiegata per attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

- per la corretta gestione dei rifiuti da attività di estrazione dovranno essere rispettate le norme di cui al D.Lgs. 117/2008, in particolare si richiama l'obbligo (art.5) di redigere il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Si concorda con quanto sopra riportato. Si ritiene che l'esecuzione del ripristino contestualmente all'escavazione possa rappresentare un'occasione per facilitare l'applicazione dell'art. 41 bis L n° 98/2013 o del D.M. n°161/2012 in materia di terre e rocce di scavo, così come indicato al punto 1 del paragrafo 4 del presente contributo. Per la creazione di uno strato di terreno che faciliti l'attecchimento delle piante nei progetti di ripristino il Piano potrebbe indicare il ricorso a compost di qualità.

Considerato che numerose prescrizioni localizzative sono relative a cave dismesse per le quali è consentita la riattivazione; come misura compensativa **si propone che il progetto di coltivazione preveda prima dell'inizio dell'escavazione la risoluzione di problematiche ambientali esistenti** (rimozione o messa in sicurezza di vecchie discariche di rifiuti di estrazione, rimozione di macchinari obsoleti ecc., legate alla precedente attività estrattiva).

Alcune cave da riattivare ricadono in aree boscate (ad esempio Romitorino, Valle delle Dispense); nel caso la progettazione preveda l'abbattimento di parti di bosco si ritiene necessaria la compensazione del medesimo.

Per quanto riguarda la **qualità dell'aria** si evidenzia quanto segue:

- Nel paragrafo dedicato alla descrizione degli effetti che potenzialmente possono derivare dalle attività estrattive, si evidenzia che i potenziali impatti sulla qualità dell'aria derivano principalmente dalle emissioni di polveri e di CO<sub>2</sub>; in virtù di quanto affermato, si ritiene necessario che nel paragrafo dedicato alla caratterizzazione della qualità dell'ambiente relativamente alla matrice Aria venga presentato il quadro delle emissioni di CO<sub>2</sub> relativo al territorio provinciale esplicitando il contributo delle emissioni derivanti dalle attività di gestione delle cave;
- E' necessario che, nel paragrafo dedicato alla descrizione degli effetti che potenzialmente possono derivare dalle attività estrattive, venga presentato il quadro dei livelli emissivi previsti in seguito all'applicazione del presente PAERP; in tal modo potranno essere valutati gli effetti in termini di variazione delle emissioni indotta dall'applicazione del PAERP proposto con la presente VAS, ossia gli eventuali scostamenti dai risultati attesi (vedi obiettivi delle misure di monitoraggio, cap. 11 RA).

Per quanto riguarda l'**inquinamento acustico** si evidenzia quanto segue:

Nella valutazione degli effetti ambientali del PAERP è individuato come indicatore anche l'inquinamento acustico per il quale si evidenzia un effetto significativo potenzialmente negativo in relazione alla localizzazione e dimensionamento delle attività estrattive. Inoltre tra gli effetti che potenzialmente possono derivare dalle attività estrattive, viene posta attenzione all'esposizione della popolazione residente nelle aree limitrofe all'esterno dei siti, ed anche sulle possibili vibrazioni dovute all'uso di esplosivi.

Non è riportata la valutazione di coerenza con i Piani comunali di classificazione acustica.

Tra le misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi sono stati indicati:

1. la realizzazione di setti in terra o di fasce di vegetazione in prossimità delle eventuali sorgenti di rumore
2. la valutazione dell'effettiva necessità di utilizzo di esplosivi e l'inefficacia di tecniche alternative per lo sbancamento, e l'utilizzo, qualora fosse indispensabile l'uso di esplosivi, di protocolli e prodotti selezionati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti
3. l'adozione al fine di minimizzare le vibrazioni di opportuni accorgimenti quali:
  - a) il montaggio, ove possibile, delle apparecchiature rumorose su supporti antivibranti o su solette isolanti;
  - b) l'utilizzo di materiale esplosivo solo tramite detonatori microritardati

Nessun indicatore è stato individuato per il monitoraggio dell'impatto acustico.

## OSSERVAZIONI

Si evidenzia che, secondo l'aggiornamento dei PCCA disponibile in ARPAT (<http://sira.arpat.toscana.it/webgis/map.phtml>) e dalla consultazione dei PCCA pubblicati dai siti delle amministrazioni comunali (Campo nell'Elba e Portoferraio), alcuni dei siti individuati nelle prescrizioni localizzative delle aree estrattive sono inseriti dai relativi PCCA in classi inferiori alla IV. In particolare si riporta il dettaglio nella seguente tabella.

<i>Comune</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Classe Secondo PCCA</i>
Campo nell'Elba	Lo Svizzero	II
Castagneto Carducci	Il Romitorino	II
Castagneto Carducci	Valle delle Dispense	II
Livorno	Il Crocione	I
Portoferraio	Colle Reciso	III
Portoferraio	Crestinone	II
Rosignano Marittimo	Gozzone	III

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, pur tenendo conto del carattere normativo-gestionale e non tecnico del Piano, è opportuno porre l'attenzione sulle ripercussioni che attività estrattive e l'uso di esplosivi possono avere nelle zone interessate adiacenti agli insediamenti estrattivi ed è pertanto necessario sottolineare al fine di garantire la necessaria tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico prevista dalla normativa che :

- Al momento di esercizio dell'impianto, le attività estrattive devono rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dall'inquinamento acustico.  
E' pertanto obbligatoria la predisposizione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.89/98, per i nuovi insediamenti estrattivi o per modifiche di esistenti, della valutazione di impatto acustico, redatta in conformità con gli indirizzi riportati nella Del. G.R. n. 857/2013 e finalizzata alla verifica dell'impatto che potrà verificarsi sul territorio. Tale documentazione deve essere predisposta prima dell'approvazione dei vari progetti esecutivi, in fase di programmazione e/o negli eventuali atti regolamentari sussidiari al piano in oggetto per individuare le possibili criticità acustiche sui recettori preesistenti e predisporre eventuali interventi per la mitigazione. La valutazione dovrà interessare l'attività di coltivazione e delle connesse lavorazioni, comprese le movimentazioni dei materiali e potrà prevedere anche valutazioni dell'impatto connesso dovuto alle vibrazioni prodotte dall'uso di esplosivi, dall'utilizzo di martelli pneumatici e di mezzi cingolati.
- Nell'ambito della valutazione di impatto acustico, qualora si individuino un superamento dei limiti, dovranno essere anche indicati appositi interventi di mitigazione acustica, strutturali (setti in terra o di fasce di vegetazione o barriere artificiali) e metodologici (orario di lavoro, posizionamento dei macchinari etc.). A tal proposito si fa presente che le barriere naturali realizzate con fasce di vegetazione sono efficaci solo per grandi dimensioni dell'area verde (100 m) e oltre.
- E' necessario effettuare la verifica di coerenza esterna anche con i Piani di Classificazione Acustica Comunali adottati dai comuni interessati dagli insediamenti: gli strumenti di programmazione territoriale e le relative varianti, predisposti successivamente all'adozione del PCCA, devono contenere, infatti, secondo l'art. 7 della LR n.89/98 e ss.mm, un quadro conoscitivo integrato con quello definito per la formazione del PCCA e tenerne opportunamente conto nella definizione degli indirizzi e dei parametri da rispettare anche nella predisposizione della parte gestionale degli atti urbanistici.  
La verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali al PCCA deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della L.R. 1/2005 e costituisce un contenuto di tali strumenti urbanistici.  
Si ricorda che gli impianti connessi con l'industria estrattiva sono inseriti nei siti a grande impatto acustico di cui al punto 1, della Parte 3 dell'allegato 1 "*linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica*" del DPGR n. 2/R dell'8/1/14,

“regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della LR n. 89/98”, ovvero sono tra gli impianti e servizi che possono richiedere l’assegnazione in classe IV o V o VI”. Pertanto è opportuno che qualora venga confermata la localizzazione in classi inferiori a queste di alcune aree estrattive, venga opportunamente valutata la necessità di predisporre la contestuale variante del corrispondente PCCA.

La predisposizione di tali meccanismi di controllo si configura come l’unico strumento preventivo rispetto ad alcune criticità acustiche che si possono venire a verificare quando si parla di attività così importati come quelle oggetto del piano e pertanto si raccomanda, durante le fasi progettuali e tecniche di seguire le osservazioni sopra dettagliate.

Infine, al fine di mitigare l’esposizione della popolazione residente limitrofa nelle ore o nei giorni della settimana più critici, si ritiene opportuno individuare, d’accordo con le amministrazioni comunali, chiare prescrizioni sull’orario in cui autorizzare l’uso degli esplosivi o di altre attività particolarmente critiche da un punto di vista acustico, da inserire nei regolamenti delle attività rumorose comunali.

## **6. MONITORAGGIO**

Le Norme Tecniche prevedono all’Art. 12. “Monitoraggio delle attività estrattive” che la Provincia provveda, con la collaborazione dei Comuni e dei titolari all’esercizio di attività di cava, al monitoraggio delle attività di escavazione per verificare il rispetto dei quantitativi annui previsti dal dimensionamento del Piano, con riferimento alla produzione delle varie tipologie di materiali, allo stato di avanzamento dei progetti di recupero/ripristino ambientale nonché allo stato degli impianti di lavorazione e delle misure attivate per la riduzione delle singole forme di impatto sull’ambiente. Il monitoraggio servirà inoltre a seguire l’andamento degli indicatori definiti quali riferimento per il monitoraggio delle ripercussioni ambientali. Annualmente la Provincia elabora un “Rapporto annuale sull’andamento dell’attività estrattiva in Provincia di Livorno” con i seguenti contenuti:

- l’aggiornamento dei dati di produzione;
- una valutazione sullo stato di avanzamento delle attività che evidenzii gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal piano, sia in termini di produzione delle diverse tipologie di materiali, sia in termini di realizzazione degli interventi per supportare l’attività estrattiva e per il ripristino;
- una valutazione sull’effettiva attuazione delle misure previste dal piano e/o dai singoli progetti di coltivazione compreso quelle per mitigare e compensare gli effetti ambientali;
- l’indicazione delle eventuali azioni correttive e del soggetto responsabile dell’attuazione.

Il sistema di indicatori è così composto:

- 1) volume (mc) e quantità (ton) di materiale escavato per tipologia;
- 2) volume (mc) e quantità (ton) di materiale di scarto prodotto;
- 3) volume (mc) e quantità (ton) di materiale riutilizzato per tipologia di riutilizzo;
- 4) rapporto tra materiale escavato e materiale riutilizzato;
- 5) superfici asportate e loro tipologia in relazione alla definizione del corine land cover;
- 6) superfici ripristinate e/o riutilizzate e loro destinazione;
- 7) tipologia e superfici di specie arboree e forestali reimpiantate;
- 8) volume di materiale ofiolitico estratto e suo utilizzo.

Nell’ottica di incentivare il riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo e dei materiali di scavo si ritiene importante inserire tra gli indicatori:

- volume e quantità di materiale inerte derivante dal riciclo prodotto negli impianti della Provincia
- volume e quantità di materiale inerte derivante dal riciclo riutilizzato per opere nella Provincia
- numero di cave in ripristino mediante allocamento di materiali di scavo
- volumi di materiali di scavo allocati annualmente
- numero di cave in ripristino mediante conferimento di aggregati riciclati
- volumi di aggregati riciclati allocati annualmente
- volumi di rifiuti da costruzione e demolizione smaltiti in discarica.

Si ritiene importante che il Piano indichi che il progetto di coltivazione preveda l'effettuazione di autocontrolli con periodicità almeno semestrale sulla qualità delle acque di ogni punto di scarico nonché delle acque del corpo idrico ricettore, a monte e a valle del punto di scarico.

Non vengono individuati specifici indici utili alla valutazione della variazione dell'impatto emissivo delle attività estrattive ottenuto in seguito all'applicazione del PAERP proposto. Nel paragrafo 11.2 "Il sistema di indicatori" vengono, infatti, specificate soltanto le possibili informazioni connesse allo stato di attuazione da far confluire in una banca dati. Una volta determinati gli indicatori, sarà necessario esplicitare anche le modalità di calcolo di tali indici e le fonti dati utilizzate.

Il Piano dovrebbe prevedere il numero dei controlli da eseguire sulle "pietre verdi" ofiolitiche, nel giacimento, durante l'attività estrattiva e nei materiali estratti, al fine del loro utilizzo, per la valutazione del contenuto di amianto ai sensi del DM 14/5/1996.

Si propone infine che il Piano prescriva che in fase progettuale, oltre al monitoraggio nell'area di cava, sia previsto un monitoraggio anche all'esterno, da predisporre in funzione dei recettori presenti (polveri, rumore, traffico, qualità acque superficiali).

A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Data  
31/03/2014

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico  
del Dipartimento di Livorno  
Dott.ssa Lucia Rocchi\*

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico del  
Dipartimento di Piombino-Elba  
Dott.ssa Antonella Grilli Cicilioni\*

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

*Numero attività della "Carta dei Servizi e delle attività di ARPAT": 120*